

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 187 D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 - IN MODALITÀ RDO EVOLUTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI BAR E PICCOLA RISTORAZIONE PRESSO LA SEDE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – PIAZZA MASTAI, 12 – ROMA

**Periodo affidamento quinquennale
(sessanta mesi dalla stipula del contratto)**

SERVIZIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DM 6 NOVEMBRE 2023, IN G.U. N. 282 DEL 2 DICEMBRE 2023, IN VIGORE DAL 1° APRILE 2024

DISCIPLINARE DI GARA

CIG: B280841213

Codice NUTS: IT Italia

CPV: 55410000-7

SOMMARIO

1	PREMESSE.....	4
1.1	Stazione Appaltante	4
2	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
2.1	Documenti di gara.....	5
2.2	Chiarimenti.....	5
2.3	Comunicazioni.....	6
3	OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO	6
4	IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO	7
4.1	Revisione prezzi	8
4.2	Modifica del contratto in fase di esecuzione	8
5	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
6	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	10
6.1	Self cleaning	11
6.2	Altre cause di esclusione	12
7	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	12
7.1	Requisiti di idoneità professionale	12
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria	12
7.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	13
7.4	Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie.....	13
7.5	Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili.....	14
8	AVVALIMENTO	14
9	SUBAPPALTO.....	16
10	GARANZIA PROVVISORIA.....	16
11	SOPRALLUOGO	19
12	CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC	20
13	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	21
13.1	Regole per la presentazione dell’offerta	22
14	SOCCORSO ISTRUTTORIO	24

15	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	25
15.1	Domanda di partecipazione ed eventuale procura	26
16	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE).....	29
16.1	Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.....	32
16.2	documentazione in caso di avvalimento	32
16.3	documentazione ulteriore per i soggetti associati	33
17	OFFERTA TECNICA	35
18	OFFERTA ECONOMICA	35
19	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	37
19.1	Criterio di valutazione dell'offerta tecnica	37
19.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	42
19.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	43
19.4	Metodo per il calcolo del punteggio totale	44
20	COMMISSIONE GIUDICATRICE	44
21	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	45
22	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	45
23	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	46
24	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	47
25	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	48
26	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	49
27	CODICE DI COMPORTAMENTO	50
28	ACCESSO AGLI ATTI	50
29	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	50
30	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	50

1 PREMESSE

Con determina a contrarre prot. n. 281337/RU del 16 maggio 2024, questa Amministrazione ha determinato di pubblicare l'avviso di indagine di mercato prot. n. 284361/RU del 20 maggio 2024, consultabile al seguente link: [49b1b393-349c-1794-e252-c48b9d9a5364 \(adm.gov.it\)](https://www.adm.gov.it/49b1b393-349c-1794-e252-c48b9d9a5364), finalizzata ad individuare operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata senza bando ex art. 187 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi di bar e piccola ristorazione presso la sede dell'agenzia delle dogane e dei monopoli – piazza Mastai, 12 – ROMA.

La presente procedura negoziata, in modalità RdO evoluta, è interamente svolta tramite il Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Sistema) accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Tutta la documentazione di gara è disponibile anche sul sito istituzionale dell'Agenzia, al seguente link: [Atti di gara - Agenzia delle dogane e dei Monopoli \(adm.gov.it\)](https://www.adm.gov.it/atti-di-gara-agenzia-delle-dogane-e-dei-monopoli).

L'affidamento in oggetto sarà aggiudicato con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo.

Il luogo di consegna della fornitura è ITALIA (NUTS: IT)

CIG B280841213

CUI S97210890584202400056

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Marco Lorefice (marco.lorefice@adm.gov.it).

Il Direttore dell'esecuzione è il dott. Eduardo della Corte. (eduardo.dellacorte@adm.gov.it).

Gli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla presente procedura di gara dovranno presentare le proprie offerte, con la documentazione a corredo, nel rispetto dei termini e delle modalità prescritte, a pena di esclusione, nel presente Disciplinare, nell' Avviso esplorativo, nel Capitolato tecnico e nella restante documentazione di gara

Resta inteso sin da ora che, eventuali rettifiche saranno pubblicate sul medesimo profilo del committente ed avranno valore di notifica agli effetti di legge.

Gli obblighi di pubblicazione relativi al presente procedimento sono assolti in linea con quanto disposto dal d.lgs. 36/2023 artt. 85 e segg. e dall'art. 2 comma 3.1 delibera 264/23.

1.1 STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con sede in Piazza Mastai, 12, 00153 Roma, Tel. 06-58571136/06-58572059.

e-mail: dir.ammf.acquisti@adm.gov.it

pec: dir.amministrazionefinanza.acquisti@pec.adm.gov.it

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara, accessibile gratuitamente sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” al seguente link: [Atti di gara - Agenzia delle dogane e dei Monopoli \(adm.gov.it\)](https://www.adm.gov.it) ed allegata sul portale MePA della presente procedura, comprende:

1. Disciplinare di gara
2. Modello - Domanda di partecipazione
3. Capitolato tecnico
4. Piano economico e finanziario (PEF)
5. Schema di relazione tecnica
6. Modello integrazione offerta economica
7. DGUE elettronico formato .xml
8. Istruzioni compilazione DGUE
9. Tracciabilità dei flussi finanziari in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della L. n.136/2010
10. Clausola di Pantouflage
11. Dichiarazione assenza conflitti di interesse
12. Patto integrità
13. Informativa privacy sui dati personali relativi ai fornitori ai sensi del GDPR – Reg. UE 679/2016

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro il 27/07/2024 ore 12:00** attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti (Sezione “Chiarimenti”).

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite tempestivamente entro 3 giorni dal termine di presentazione offerta, attraverso l'area “Chiarimenti” presente sulla piattaforma del MePA. e pubblicati in forma anonima sul sito istituzionale al link [Atti di gara - Agenzia delle dogane e dei Monopoli \(adm.gov.it\)](https://www.adm.gov.it)

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste di chiarimenti presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Solo in caso di indisponibilità della Piattaforma telematica, si potrà procedere all'invio delle richieste tramite PEC all'indirizzo PEC dir.amministrazionefinanza.acquisti@pec.adm.gov.it.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-*bis*,6-*ter*, 6-*quater* del decreto legislativo n. 82/05.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione “comunicazioni” della negoziazione in oggetto. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-*bis*,6-*ter*, 6-*quater* del decreto legislativo n. 82/05.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio e al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in concessione della gestione dei servizi di bar e piccola ristorazione presso la sede dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Piazza Mastai, 12.

L'appalto è costituito da un unico lotto funzionale.

Il Servizio oggetto di affidamento, ai sensi dell'art 178 comma 2 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, avrà una durata pari a 60 (sessanta) mesi, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto definitivo, fatti salvi eventi eccezionali o gravi inadempienze contrattuali che possano determinare lo scioglimento anticipato del Contratto.

Durante il periodo contrattuale l'Affidatario dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al relativo Capitolato.

L'Agenzia non ha ritenuto, in un'ottica di efficienza e di economicità rispetto agli obiettivi da perseguire e stante l'omogeneità del servizio in parola, di suddividere la presente Concessione in due o più lotti, ai sensi dell'articolo 58, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

4 IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO

Il valore della concessione del servizio è stato stimato, ai sensi dell'art. 179 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, al netto dell'IVA, per l'intera durata della Concessione, come segue:

Tabella 1

N.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Corrispettivo per i Servizi in Concessione	55511000-5 <i>Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta</i>	P	€ 762.783,59
A) Importo a base di gara				€ 762.783,59
B) Oneri per la sicurezza da interferenze, (non soggetti a ribasso)				€ 1.200,00
A)+B) Importo complessivo				€ 763.983,59

Il valore della Concessione al netto dell'IVA e altri oneri di Legge è pari a **€ 763.983,59 (settecentosessantatremilanovecentottantatre/59)**, di cui costi finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, pari a € 1.200,00 (milleduecento/00), IVA esclusa.

L'importo complessivo comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 390.385,45 (trecentonovantamilatrecentottantacinque/45), oltre IVA, calcolati in base al costo medio orario.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Il contratto collettivo applicabile è riferito ai settori dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo o equivalente.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Gli operatori economici con la dichiarazione di cui al "Modello integrazione offerta economica" (allegato 6) al presente Disciplinare dovranno assumere gli impegni di cui all'art. 102 co. 1 lett. b) e c) del d.lgs. n. 36 del 2023 e indicare le modalità con le quali intendono adempiere gli stessi.

I costi presunti della concessione sono i seguenti:

Tabella 2

Voce di costo	Annuale	Costo intera concessione
Onere concessorio del locale/canone* ¹	€ 18.780,00	€ 93.900,00
Utenze	€ 6.301,10	€ 31.505,5
Costo manodopera* ³	€ 78.077,09	€ 390.385,45
Costi sicurezza* ²	€ 240,00	€ 1.200,00
Totale	€ 103.398,19	€ 516.990,95

*1: Sono escluse dal canone i costi relativi a tutte le utenze di cui si approvvigiona il bar, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, quelle relative all'acqua, energia elettrica, gas etc., e gli importi relativi servizi di pulizia. Tali costi sono a carico del Concessionario così come pure quelli relativi agli allacci o volturazioni delle utenze alla cui attivazione ed intestazione provvederà in via autonoma il Concessionario

*2: È onere del Concessionario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

*3: i costi della manodopera saranno a carico del Concessionario.

Si fa presente che l'utilizzo dei servizi oggetto della concessione è facoltativo da parte dell'utenza e che il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta, né richiedere modifiche alle disposizioni contenute nell'atto negoziale e nei suoi allegati, per l'eventuale mancata fruizione dei servizi da parte degli utenti.

Le specifiche del servizio sono individuate nel Capitolato tecnico (allegato 3) a cui si rimanda.

4.1 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, i prezzi dei prodotti alimentari e delle bevande subiscano, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, una variazione in aumento o in diminuzione dei prezzi unitari utilizzati superiore al 5 per cento dell'importo complessivo; i prezzi saranno aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lettera *b*) del Codice.

Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera *b*, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36.

4.2 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 189, comma 2, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36: Le concessioni possono parimenti essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione se il valore della modifica è inferiore a entrambi i valori seguenti:

a) la soglia di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE;

b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.

Il valore globale stimato dell'appalto è quindi pari a € 840.261,95 (ottocentoquarantamila duecentosessantuno/95), oltre IVA, così suddiviso:

Tabella 3

Importo complessivo (A+B)	€ 763.983,59
Importo opzione ex art 189 comma 2	€ 76.278,36
Valore globale stimato	€ 840.261,95

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) del Nuovo codice ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale precedentemente dichiarati accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).

Le circostanze di cui all'art. 94, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

6.1 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

7 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE) ovvero mediante i documenti a comprova di seguito specificati.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE o nella busta amministrativa i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

- a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'**Albo delle Imprese artigiane** per attività pertinenti con quelle oggetto della Concessione.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari ad € 230.000,00 (duecentotrentamila/00), IVA esclusa.

Il requisito del fatturato minimo è motivato dalla necessità di selezionare operatori economici dotati di capacità economico - finanziaria proporzionata al valore presunto annuale del contratto, tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'operatore economico con l'impegno da assumere per la realizzazione dell'intera fornitura.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- a) per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- b) per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- c) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (inteso quale triennio antecedente a far data dalla pubblicazione del presente avviso) servizi di ristorazione/bar analoghi, per importi non inferiori all'importo di pari ad € 230.000,00 (duecentotrentamila/00);

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- d) certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- e) contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- f) attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- g) contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale:

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo; – da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria:

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo precedente deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo, richiesto in relazione alla

prestazione del servizio deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso;

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale:

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 7 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al paragrafo 7.1 lettera a) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui al paragrafo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento

Il concorrente produce a Sistema:

- **le dichiarazioni dell'ausiliaria**, allegare alla domanda di partecipazione;
- **il contratto di avvalimento** che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, allegato:
 - a. alla domanda di partecipazione, nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;
 - b. all'offerta tecnica, nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta o sia a migliorare l'offerta che ad acquisire un requisito di partecipazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al Concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il Concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove

dichiarazioni di avvalimento da parte del Concorrente, la dichiarazione integrativa e il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l'Agenzia procede all'esclusione del Concorrente dalla procedura.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9 SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 119, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo all'atto della presentazione dell'offerta.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

L'affidatario deve eseguire direttamente le prestazioni principali che sottendono il know-how dello stesso in ragione dell'esigenza di garantire un adeguato standard di qualità, quali, a titolo esemplificativo: la fornitura delle apparecchiature, l'installazione, la fornitura di pezzi di ricambio, laddove necessaria, ecc.

Pertanto, l'affidatario potrà subappaltare solo i servizi legati alla consegna, al trasporto, alla manutenzione, nel rispetto di quanto dichiarato in fase d'offerta ed a condizione che tali servizi siano svolti da personale in possesso di competenze tecniche altamente specializzate, del necessario know-how e dell'autorizzazione della casa madre ad eseguire il servizio.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2%, del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari a **€ 16.805,239 (sedicimilaottocentocinque/239), oltre IVA.**

L'importo della garanzia provvisoria è calcolato sul valore globale stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni di modifiche contrattuali previste nella documentazione di gara paragrafo 4.2.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario intestato a: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - Istituto Bancario: Banca d'Italia - Sede: Via Capo le Case, 45 - 00184 Roma - IBAN: IT43N0100003230000000000618 - ABI: 01000 - CAB: 03230 BIC/SWIFT: BITAITRRXXX, presentando a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano

alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;

- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- i. Riduzione del 30% per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- ii. Riduzione del 50% non cumulabile con quella di cui alla lett. i), nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

iii. Riduzione del 10 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: di cui all'allegato II.13 del Codice: UNI EN ISO 14001.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. i) e ii). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta è facoltativo lo svolgimento del sopralluogo dei locali presso la sede dell'Agenzia ove si svolgerà il servizio oggetto della presente Concessione, con lo scopo di prendere esatta cognizione dello stato dei luoghi.

I concorrenti potranno presentare la richiesta di sopralluogo alla Direzione Amministrazione e Finanza a mezzo pec all'indirizzo dir.amministrazionefinanza.acquisti@pec.adm.gov.it, con oggetto:

“Richiesta sopralluogo – Concessione servizi bar ADM Mastai

Le richieste di sopralluogo, secondo il modello (allegato B) al Capitolato tecnico (allegato 3), dovranno pervenire improrogabilmente **non oltre il 27 luglio 2024 alle ore 12:00**. Oltre tale termine non saranno prese in considerazione ulteriori richieste di sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai Concorrenti con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I partecipanti alla procedura dovranno presentare, a pena di esclusione e con le modalità che seguono, copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266, del 23 dicembre 2005 e ss.mm.ii..

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

L'importo del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) **pari a € 90,00 (novanta/00)** è stabilito dalla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 e potrà essere effettuato scegliendo tra le modalità di cui alla suddetta delibera, pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta e deve essere predisposto al massimo fino alla scadenza di presentazione dell'offerta.

L'importo del contributo è calcolato sul valore globale stimato della Concessione comprensivo delle eventuali opzioni di modifiche contrattuali, di cui al paragrafo 4.2, previste nella documentazione di gara.

Si evidenzia che si potrà procedere al suddetto pagamento solo successivamente al perfezionamento dei CIG, che viene effettuato a seguito della pubblicazione della procedura secondo le disposizioni di legge.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Gli Operatori Economici che hanno presentato manifestazione di interesse in risposta all'indagine di mercato, prot. 284361/RU del 20.05.2024, e che risultano in possesso dei requisiti di partecipazione previsti nell'avviso di preinformazione saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata che sarà gestita in modalità telematica attraverso la piattaforma Consip MePA (sul sito www.acquistinretepa.it).

I documenti della procedura come descritti nel presente documento, e nei relativi allegati, saranno presentati esclusivamente attraverso il Sistema. **Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.** L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 19:00 del giorno 09/08/2024 a pena di irricevibilità.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alla volontà o negligenza del singolo operatore, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante

può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“OFFERTA” è composta da:

- A. – Documentazione amministrativa;**
- B – Offerta tecnica**
- C. – Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata tramite e-mail. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone (ossia: documentazione amministrativa e offerta tecnica ed offerta economica).

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il

salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito.

I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema. Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA. È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'OFFERTA.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di dieci giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Consip-MePA sezione "richieste" per compilare o allegare la seguente documentazione:

Tabella 4

Documentazione amministrativa	
Documento	Busta
Modello - Domanda di partecipazione (allegato 2)	Amministrativa
Eventuale Procura	Amministrativa
DGUE in formato elettronico	Amministrativa
Eventuale Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo più relativa documentazione	Amministrativa
Eventuale Avvalimento: - dichiarazione avvalimento - contratto di avvalimento.	Amministrativa
Eventuale DGUE dell'ausiliaria	Amministrativa
Garanzia provvisoria	Amministrativa
Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC	Amministrativa
Eventuale Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo più relativa documentazione	Amministrativa
Eventuale documentazione per i soggetti associati	Amministrativa
Documentazione a comprova dei requisiti speciali di cui al paragrafo 7.	Amministrativa
Tracciabilità dei flussi finanziari in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della L. n.136/2010 (allegato 9)	Amministrativa
Clausola di Pantouflage (allegato 10)	Amministrativa
Dichiarazione assenza conflitti di interesse (allegato 11)	Amministrativa
Patto integrità (allegato 12)	Amministrativa
Informativa privacy sui dati personali relativi ai fornitori ai sensi del GDPR – Reg. UE 679/2016 (allegato 13)	Amministrativa

Eventuale documentazione aggiuntiva	Amministrativa
-------------------------------------	----------------

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

Il modello di domanda di partecipazione è redatto secondo il modello “Modello - Domanda di partecipazione” di cui all'allegato n 2 del presente Disciplinare.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Tali consorzi indicano, altresì, gli eventuali consorziati a cui ricorrono per soddisfare i requisiti di partecipazione.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- a) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- b) La forma con cui intende partecipare alla procedura (Imprenditore individuale, società, cooperative, consorzio etc.);
- c) di aver preso integrale visione del disciplinare di gara, del capitolato tecnico e dei relativi allegati e di tutta la documentazione di gara, e di accettare le condizioni in essi contenute;
- d) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- f) di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge n.76/20;
- g) di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato e l'assunzione di personale con disabilità, anche part-time.
- h) di aver preso integrale visione del disciplinare di gara, dello schema di contratto e dei relativi allegati e di tutta la documentazione di gara, e di accettare le condizioni in essi contenute;
- i) assumere gli impegni di cui all'art. 102, co. 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 36 del 2023 e le modalità con le quali intendono adempiere gli stessi;
di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell'offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali, di avere effettuato uno studio approfondito di tutta la documentazione tecnica inerente all'appalto e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile al link Altri contenuti - Corruzione - Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it) e Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 - Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- j) che l'offerta presentata è irrevocabile ed impegnativa per la durata di 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
- k) che l'offerta soddisfa tutte le caratteristiche tecniche minime e qualitative minime elencate nel Capitolato Tecnico allegato alla documentazione di gara
- l) di essere nelle condizioni previste dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per la non esclusione dalle procedure di gara pubblica in relazione ai requisiti di ordine generale, ovvero che non sussistono le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 97, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per i raggruppamenti di impresa e di non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- m) di indicare le eventuali cause di esclusione non automatica previste dall'art. 95, d.lgs. 31 marzo 2023, in cui si trova;
- n) di accettare il patto di integrità ai sensi dell'art. 1, comma 17, l. 190/2012 allegato al disciplinare di gara;
- o) di aver compilato il DGUE, che, unitamente alle ulteriori dichiarazioni che si rendono, costituisce il contenuto della documentazione amministrativa ed ha, a sua volta, valore di dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
- p) di essere consapevole che, ai fini della partecipazione alla gara, le cause di decadenza, di sospensione o di divieto citate dall'art. art. 94, comma 2, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e previste dall'art. 67, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o i tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, non devono sussistere a carico di nessuno dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94;
- q) che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35, d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231);
- r) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 305 del presente Capitolato;
- s) di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

16 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

In linea con quanto disposto dall'art. 85 del nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. 36/2023) e in conformità a quanto previsto nel comunicato del Mit del 30 giugno 2023 sul tema, sulla Piattaforma è disponibile il nuovo strumento eDGUE per la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo in formato nativamente digitale predisposta dalla Stazione Appaltante.

Al presente disciplinare sono allegate le Istruzioni compilazione DGUE (Allegato 8) per la compilazione del documento in formato digitale.

Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;

- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A e B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A e B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti;
- nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti di partecipazione nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A e B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;
- nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A e B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Solo nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti di partecipazione: il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

Nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: il concorrente dovrà compilare solo la lettera a) e specificare nella domanda di partecipazione che si tratta di avvalimento per migliorare l'offerta senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione.

Il concorrente allega, inoltre, l'ulteriore documentazione indicata nel presente Capitolato.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo tra quelle non riservate esclusivamente all'affidatario. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Il concorrente indica, quindi, nel DGUE l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 11 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico, sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning*.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente

quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 €. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati, oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 7.1 del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica – finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecniche – professionali di cui al paragrafo 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

16.1 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.2 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Nel caso di avvalimento dovrà essere prodotta, nell'ambito della “Busta – Documentazione Amministrativa”, la seguente documentazione:

- a. una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui agli artt. da 94 a 97, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, da rendersi mediante DGUE dell'impresa ausiliaria.
- b. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il Concorrente e verso l'Amministrazione Concedente a mettere a disposizione per tutta la durata della Concessione le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;

- c. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della Concessione. A tal fine, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;

L'Agenzia verifica, conformemente all'art. 91 del Codice se i soggetti della cui capacità l'Operatore intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi degli artt. da 94 a 97 del medesimo Codice. Essa impone all'Operatore di sostituire le imprese ausiliarie che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Resta inteso che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, l'Agenzia esclude il Concorrente ed escute la garanzia.

16.3 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

- Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

- Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
 - copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
 - dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

- Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

- Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
 - copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:
 - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - i. copia del contratto di rete;
 - ii. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - iii. dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - i. copia del contratto di rete
 - ii. dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17 OFFERTA TECNICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella Busta tecnica la documentazione indicata nella tabella che segue:

Tabella 5

Offerta tecnica	
Documento	Busta
Offerta tecnica (<i>generata dal sistema</i>)	Tecnica
Schema di relazione tecnica (allegato 5)	Tecnica
Eventuale altre certificazioni	Tecnica

L'offerta è firmata secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 82/2005 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

la **“Offerta Tecnica”**, generata automaticamente dal Sistema, contenente i valori inseriti a Sistema dal Concorrente nella scheda di offerta.

Le caratteristiche tecniche verranno riportate su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf “Documento di Offerta tecnica”, che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:

- i) scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii) sottoscritta digitalmente.

Lo Schema di relazione tecnica, conforme al modello di cui all'Allegato n 5 deve inoltre contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella *Tabella 8* di cui al successivo paragrafo 19.2, gli elementi ivi richiesti.

18 OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella busta economica, la documentazione indicata nella tabella che segue:

Tabella 6

Offerta economica	
Documento	Busta
Offerta economica (<i>generata dal sistema</i>)	Economica
Modello integrazione offerta economica (allegato 6)	Economica
Piano Economico Finanziario prodotto dall'operatore	Economica

L'offerta economica è sottoscritta ai sensi del d.lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- *quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- *quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'offerta economica è **sottoscritta** dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente stesso.

L'offerta è formulata, **a pena di esclusione**, attraverso l'inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf denominata "Documento di Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii. sottoscritta digitalmente.

L'offerta economica deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) **la percentuale di ribasso** offerta sui prezzi, esclusa IVA, di Listino dei prodotti bar e piccola ristorazione riportato nel paragrafo 2.1.4 del Capitolato tecnico (allegato 3);
Verranno prese in considerazione fino a *due* cifre decimali;
- b) **la stima dei costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) **la stima dei costi della manodopera** ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al paragrafo 4 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

In tal caso, l'operatore economico è tenuto a fornire le motivazioni a supporto di tale scostamento, mediante l'eventuale dichiarazione di equivalenza del CCNL diverso al fine di consentire alla Commissione e al Responsabile del progetto di valutarne la congruità.

I valori offerti, al netto dell'IVA, dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l'Offerta in lettere.

In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a tre, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento. Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto ad uno o più dei Prezzi Unitari a base d'asta, a pena di esclusione.

Il concorrente avrà, altresì, cura di caricare, firmato digitalmente, nell'apposita sezione il "Modello integrazione offerta economica (allegato 6). Nel citato documento il concorrente dovrà esplicitare il contratto Collettivo Nazionale applicato ai propri dipendenti con riferimento al paragrafo 4.

L'Operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante.

È inoltre richiesto l'inserimento, nella busta economica, del Piano Economico Finanziario redatto dall'offerente che dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'offerta presentata.

19 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La Concessione sarà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella 7

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

19.1 CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante *Tabella 8* con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

Tabella 8

Criteria di valutazione	punti max	Rif.	Sub-criteri di valutazione	punti D max	punti T max
1 ELEMENTI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	19	1.1	<p>Progetto organizzativo e manutentivo. Progetto contenente una descrizione delle modalità organizzative e operative del servizio e delle attività. Sarà valutato discrezionalmente, sulla base di quanto esposto nella Relazione tecnica, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procedure e modalità organizzative e operative del servizio; - Tipologia e principali caratteristiche tecniche, nonché funzionalità delle macchine ed attrezzature utilizzate per il servizio; - Gestione della manutenzione delle macchine e delle attrezzature; - Gestione di guasti ed emergenze. 	8	
		1.2	<p>Organigramma. Descrizione del personale che il Concessionario intende utilizzare per l’espletamento del servizio con l’indicazione del numero, della qualifica e delle attestazioni professionali possedute. Sarà valutato discrezionalmente, sulla base di quanto esposto nella Relazione tecnica, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L’organigramma degli addetti che l’impresa intende utilizzare per l’espletamento del servizio avendo cura di specificare il numero, la qualifica, il monte ore giornaliero degli addetti; - Le eventuali attestazioni di qualificazione professionale possedute dagli addetti al servizio. 	7	
		1.3	<p>Programma di formazione del personale. Previsione di specifici progetti formativi volti a migliorare la professionalità del personale addetto. Il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta tecnica, dell’elemento richiesto.</p>		4

<p style="text-align: center;">2 ELEMENTI RELATIVI ALLA QUALITA' DELL'OFFERTA</p>	7	2.1	<p>Offerta qualitativa. Sarà valutata discrezionalmente, sulla base di quanto esposto nella Relazione tecnica, la qualità di cibi e bevande offerte per il bar e la ristorazione con particolare riferimento ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qualità dei prodotti proposti, anche in relazione alle marche maggiormente conosciute e consolidate; - Criteri di selezione dei fornitori; - Tempo di esposizione per cibi e panini “in distribuzione” (superato il quale, l’invenuto viene ritirato dalla distribuzione). 	7		
<p style="text-align: center;">3 ELEMENTI MIGLIORATIVI</p>	44	3.1	<p>Proposta di ampliamento dell’offerta di prodotti. Sarà valutato discrezionalmente, sulla base di quanto esposto nella Relazione tecnica, l’ampliamento dei prodotti offerti rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico ai paragrafi: 2.1.2 Specifiche del servizio bar; 2.1.3 Specifiche del servizio di piccola ristorazione; 2.1.4 Listino bar e piccola ristorazione.</p>	7		
			<p>Utilizzo di Prodotti biologici e/o a chilometro zero e filiera corta (criterio premiale art. 3.2.1 Decreto Min. Ambiente e sicurezza energetica 6 novembre 2023). È attribuito un punteggio tecnico premiante all’offerente che dimostri il proprio impegno a fornire esclusivamente prodotti biologici da “filiera corta” e/o da chilometro zero per almeno una delle seguenti categorie di prodotti:</p>	almeno 50%		1
		3.2	<p>Bevande fredde, Bevande calde, Frutta e ortaggi, Insalate, Panini e prodotti da forno artigianali, Prodotti esotici, Merende (snack) a base di latte e latticini, Merende (snack) dolci e/o salate, Uova. Il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta tecnica, dell’elemento richiesto (max 3 punti).</p>	almeno 75%		2
		100%		3		

		<p>Disponibilità ad installare un erogatore di acqua di rete. È attribuito un punteggio tecnico premiante alla disponibilità all'installazione di un erogatore di acqua di rete potabile, fatto salvo il caso in cui le caratteristiche chimiche e fisico-chimiche dell'acqua non siano conformi al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Se l'acqua fosse microfiltrata, le apparecchiature sono gestite in conformità del Decreto del Ministero della Salute 7 febbraio 2012, n. 25 e del Regolamento (CE) n. 852/2004. Il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta tecnica, dell'elemento richiesto.</p>		3
		<p>Prevenzione degli sprechi alimentari. (art. 3.1.4 Decreto Min. Ambiente e sicurezza energetica 6 novembre 2023) Sarà valutato discrezionalmente, sulla base di quanto esposto nella Relazione tecnica, le eventuali modalità di contrasto agli sprechi alimentari con particolare riferimento ai seguenti aspetti: - Procedure di attuazione del progetto di destinazione dei prodotti prossimi alla scadenza e del cibo invenduto a cui viene applicato uno sconto e/o per cui si attivano collaborazioni con realtà dedicate (ad esempio nell'ambito dell'iniziativa "to good to go") e/o, sulla base di un progetto da condividere con il direttore dell'esecuzione del contratto. - Distanza dell'ente/associazione dalla sede della Stazione appaltante (dovrà essere indicato nominativo e sede dell'ente/associazione);</p>		3
		<p>Ampliamento del pool di attrezzature. Le attrezzature minime delle quali deve essere dotato il concessionario sono esplicitate nel paragrafo 2.2.2 del Capitolato Tecnico. Nel caso in cui il concorrente sia disponibile ad acquistare nuove attrezzature e prodotti connessi all'uso di energia, inclusi, ad esempio, i corpi illuminanti, che ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 1369/2017, dotati pertanto di etichettatura energetica, gli stessi devono appartenere alla più elevata classe di efficienza energetica disponibile sul mercato o a quella immediatamente inferiore per la rispettiva categoria di apparecchio (art. 3.1.6 Decreto Min. Ambiente e sicurezza energetica 6 novembre 2023). Il punteggio, relativo alla disponibilità ad ampliare la dotazione di base delle attrezzature, è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta tecnica, dell'elemento richiesto.</p>		7

		3.6	Utilizzo di sacchi/buste riutilizzabili in carta ovvero con contenuto di materiale riciclato pari almeno al 50% in peso o sacchi riutilizzabili in plastica tradizionale o in plastica biodegradabile e compostabile (criterio premiale art. 3.1.2 Decreto Min. Ambiente e sicurezza energetica 6 novembre 2023). Il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta tecnica, dell'elemento richiesto.		3
		3.7	Utilizzo di detergenti con l'etichetta di qualità ecologica Ecolabel per la pulizia dei locali e delle altre superfici dure e nei lavaggi in lavastoviglie (art. 3.1.5 Decreto Min. Ambiente e sicurezza energetica 6 novembre 2023). È attribuito un punteggio tecnico premiante assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta tecnica, se viene dichiarato l'uso di detergenti con l'etichetta di qualità ecologica Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali equivalenti o, nel caso di pulizia straordinaria delle superfici dure, conformi alle specifiche tecniche dei Criteri Ambientali Minimi per i detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie, muniti dei mezzi di prova ivi previsti.		3
		3.8	Allestimento dei locali. è attribuito un punteggio discrezionale, sulla base di quanto esposto nella Relazione tecnica, al progetto di riallestimento dei locali adibiti al servizio bar e/o previsione della sostituzione di arredi in corso di esecuzione del contatto.	6	
		3.9	Qualità del caffè. È attribuito un punteggio tecnico premiante, assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta tecnica (max 3 punti), nel caso in cui, in aggiunta o in sostituzione, rispetto alle caratteristiche minime indicate nel capitolato al paragrafo 2.1.2, venga proposta una miscela di caffè che presenta singolarmente o cumulativamente le seguenti caratteristiche: • Caffè 100% qualità arabica • Caffè biologico • Caffè equo e solidali	Almeno 1	1
	Almeno 2			2	
	Tutte			3	
		3.10	Disponibilità ad effettuare servizio di piccolo catering. È attribuito un punteggio tecnico premiante, assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta tecnica, in caso di disponibilità ad effettuare il servizio di piccolo catering all'interno della sede Agenzia, a richiesta, con preavviso minimo di giorni 2.		3

		3.11	Orario: Estensione degli orari di apertura del servizio bar, rispetto a quanto richiesto al paragrafo 2.3.2 del Capitolato Tecnico. Il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta tecnica, dell'elemento richiesto.		3
TOTALE				38	32
				70	

Per i criteri tabellari il concorrente avrà cura di valorizzare la scheda tecnica inserita in piattaforma.

I criteri qualitativi saranno descritti nella relazione tecnica a cura dei partecipanti; il documento di relazione sarà composto di max 10 pagine in formato A4 fronte retro secondo l'allegato denominato Schema di relazione tecnica (allegato 5).

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della *Tabella 8*, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario secondo le modalità e sulla base dei livelli di valutazione che seguono:

Tabella 9

Valutazione	Descrizione	Coefficiente
"buono"	Il criterio è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese	1
"discreto"	Il criterio è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde alle attese	0,75
"sufficiente"	Il criterio è trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle attese	0,5
"insufficiente"	Il criterio è trattato in modo insufficiente e quanto proposto non risponde alle attese	0

Ciascun Componente della Commissione, dopo aver accuratamente esaminato la relazione tecnica presentata dal singolo concorrente, attribuirà al criterio discrezionale un coefficiente variabile tra 0 e 1, dandone adeguata motivazione secondo la *Tabella 9* soprariportata.

Si calcherà, quindi un coefficiente provvisorio, ottenuto come media aritmetica dei coefficienti assegnati dai singoli commissari all'elemento in esame e si assegna il valore 1 a quella che risulta più elevata riparametrando di conseguenza tutte le altre medie, secondo la seguente formula:

$$CR_{ij} = 1 * CM_{ij} / \max (CM_{ij})$$

dove:

CR_{ij} = coefficiente riparametrato assegnato al concorrente i-esimo per il sub-criterio j-esimo;

CM_{ij} = media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario al concorrente i-esimo per il sub-criterio j-esimo;

max (CM_{ij}) = media dei coefficienti risultata più elevata tra quelle assegnate a ciascun concorrente per il sub-criterio j-esimo.

Una volta ottenuto il coefficiente riparametrato di ogni concorrente si procederà all'attribuzione del punteggio del sub-criterio con la seguente formula:

$$P_{ij} = P_{jmax} * CR_{ij}$$

dove:

P_{ij} = punteggio assegnato al concorrente i-esimo per il sub-criterio j-esimo;

P_{jmax} = punteggio massimo attribuibile per il sub-criterio j-esimo;

CR_{ij} = coefficiente riparametrato assegnato al concorrente i-esimo per il sub-criterio j-esimo.

Il **calcolo delle operazioni aritmetiche**, relative all'assegnazione dei punteggi e i relativi risultati, verrà effettuato con un numero di cifre decimali pari a 2 (due).

Il **calcolo del punteggio** sarà effettuato troncando alla seconda cifra decimale.

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il totale dei punti attribuibili all'offerta economica è pari a 30/100.

È attribuito all'elemento economico il punteggio calcolato tramite la seguente formula:

Formula lineare semplice rialzo

$$P_i = P_{max} \times \left(\frac{V_i - S_{min}}{S_{max} - S_{min}} \right)$$

dove

P_i = Punteggio attribuito al concorrente i-esimo

P_{max} = Punteggio massimo assegnabile all'offerta (30)

V_i = Sconto percentuale offerto dal concorrente

S_{max} = sconto massimo offerto

S_{min} = sconto minimo offerto

Il risultato sarà calcolato con arrotondamento alla cifra intera, arrotondata all'unità superiore qualora la seconda cifra decimale sia pari o superiore a 5.

I punteggi sono attribuiti in maniera automatica dal sistema. La commissione giudicatrice comunque controlla se vi sono evidenti anomalie nell'attribuzione dei punteggi ed eventualmente procede con il ricalcolo manuale.

19.4 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE

Il **Punteggio totale (P_{tot})** attribuito a ciascuna offerta è così determinato:

$$P_{tot} = PT + PE$$

dove:

PT = Punteggio Tecnico;

PE = Punteggio Economico.

Il **Punteggio Tecnico (PT)** è determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti per ciascun criterio riportato nella *Tabella 8* di cui al paragrafo 19.1, applicando la seguente formula:

$$P_T = \sum_{i=1}^n P_i$$

dove:

P_T = somma dei punti attribuiti all'Offerta Tecnica

n = numero dei criteri

P_i = punteggio attribuito all' i -esimo criterio riportato nella *Tabella 8*.

Il **Punteggio Economico (PE)** è attribuito in maniera automatica dal sistema secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 19.3.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente, che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica, il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri,

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

21 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La prima seduta ha luogo entro 30 giorni dalla data di presentazione delle offerte, la data sarà resa comunicata ai partecipanti per mezzo della piattaforma almeno 1 (uno) giorno prima.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto, al Sistema, nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

Dal momento in cui la Commissione giudicatrice avvia l'esame delle offerte, l'Operatore, selezionando ACCEDI nella pagina del sistema relativa alla procedura in parola, potrà visualizzare le seguenti informazioni:

- l'identità e i riferimenti principali dei documenti inviati dai concorrenti;
- i punteggi assegnati alle Offerte;
- il dettaglio dei prezzi/sconti offerti in Gara;
- eventuali esclusioni;
- graduatoria;
- aggiudicazioni;
- stipule.

22 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione giudicatrice accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della prima seduta pubblica della Commissione giudicatrice, in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, è comunicata tramite il Sistema ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara, almeno 1 (uno) giorno prima.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura, esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 19.4

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 21:

- a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
- c) gli sconti offerti

Al termine delle operazioni di cui sopra il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte nel Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'Offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 21 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'Offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerta in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

24 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori all'80% dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della Commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta di spiegazioni.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

25 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione stessa.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Inoltre, in linea con quanto stabilito dalla Delibera Anac 606/2023, al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l'indirizzo Internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale. Il sito internet messo a disposizione dal garante assicura il rispetto della normativa vigente, anche in materia di privacy, e consente l'accesso esclusivamente alla Stazione appaltante procedente, in relazione alla garanzia presentata nella specifica gara.

A tal fine è richiesta idonea identificazione a mezzo SPID e subordina l'accesso all'inserimento di informazioni qualificanti (es. CIG riferito alla procedura di gara, importo della garanzia, nominativo del concorrente). Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui la stazione appaltante invia la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa.

26 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 €.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi

dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante (<https://www.adm.gov.it/portale/amministrazione-trasparente-atti-general>) e Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 - Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it).

28 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

29 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 [tre] membri.

30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'Informativa privacy sui dati personali relativi ai fornitori ai sensi del GDPR – Reg. UE 679/2016 (allegato 13) "Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679" che i partecipanti alla procedura avranno l'obbligo di compilare e firmare.